

CONSIGLIO DI STATO

Adunanza della Sezione Terza del 22 ottobre 2002

N° Sezione 1583/02

OGGETTO: Ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal dott. Francesco Perri avverso la negata iscrizione nel registro dei revisori contabili.

La Sezione

Vista la relazione n. 7/31 03/RC/0600 in data 17 dicembre 2001, pervenuta il 15 maggio 2002, con la quale il Ministero della giustizia (Dipartimento per gli affari di giustizia) chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso indicato in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore consigliere Anselmo Di Napoli;

Ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relazione dell'Amministrazione;

Considerato:

Il dott. Francesco Perri impugna il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia 23 ottobre 2000, con cui, su parere dell'apposita Commissione centrale (5 ottobre 2000) è stata respinta la sua domanda del 21 giugno 1999 per la iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Il ricorso è fondato.

L'art. 6, secondo comma, della legge 13 maggio 1997, n. 132 dispone espressamente che "sono esonerati dall'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge (22 maggio 1997) siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali."

Nessun termine decadenziale è comminato per far valere tale diritto all'iscrizione, né è prescritto che la relativa domanda debba essere presentata alla Commissione esaminatrice costituita presso la corte di appello di cui all'art. 1 della citata legge n. 132/1997.

La norma soprariportata, invocata dal dott. Francesco Perri, ha riconosciuto un nuovo titolo per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, diverso da quello contemplato dall'art. 5 d.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, come modificato dall'anzidetto art. 6, I comma. Tale più antico titolo deriva dal superamento di un esame di Stato teorico-pratico per l'abilitazione all'esercizio di attività professionali, comprendente le undici materie elencate nel precedente art. 4, e dall'accertamento – questo sì, ad opera della Commissione costituita presso la Corte d'appello – dell'inerenza dell'esame medesimo alle materie in parola.

Correttamente, pertanto, il ricorrente ha presentato la domanda alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rossano, ai sensi dell'art. 28 d.P.R. 6

marzo 1998, n. 99, per ottenere l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, avendo conseguito – per effetto del superamento in data 8 febbraio 1982 dell'apposito esame di Stato di abilitazione – nell'albo dei ragionieri e periti commerciali.

L'atto impugnato appare, quindi, illegittimo poichè l'istanza doveva essere accolta per quanto innanzi esposto.

P. Q. M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.

L'estensore
(Anselmo Di Napoli)

Il Presidente
(Walter Catalozzi)

Il segretario
(Roberto Mustafà)